



Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)

del 30 settembre 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione dell'ambiente,
della pianificazione del territorio e dell'energia
del Consiglio nazionale del 25 aprile 2022²;
visto il parere del Consiglio federale del 3 giugno 2022³,
decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di stabilire i seguenti obiettivi, conformemente all'Accordo del 12 dicembre 2015⁴ sul clima:

- a. riduzione delle emissioni di gas serra e impiego di tecnologie a emissioni negative;
- b. adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e protezione contro tali effetti;
- c. orientamento dei flussi finanziari verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *tecnologie a emissioni negative*: procedimenti biologici e tecnici volti a rimuovere il CO₂ dall'atmosfera e a fissarlo in modo durevole nelle foreste, nei suoli, nei prodotti del legno o in altri pozzi di carbonio;

RS 814.310

- 1 RS 101
- 2 FF 2022 1536
- 3 FF 2022 1540
- 4 RS 0.814.012

- b. *emissioni dirette*: emissioni di gas serra generate nella fase di esercizio, in particolare dalla combustione di vettori energetici e da processi;
- c. *emissioni indirette*: emissioni di gas serra generate dalla messa a disposizione di energia acquistata;
- d. *saldo netto delle emissioni pari a zero*: riduzione al minimo delle emissioni di gas serra e compensazione dell'impatto delle emissioni rimanenti mediante l'impiego di tecnologie a emissioni negative.

Art. 3 Obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di gas serra
e di impiego di tecnologie a emissioni negative

¹ La Confederazione provvede affinché entro il 2050 l'impatto delle emissioni di gas serra causate dall'uomo in Svizzera sia pari a zero (obiettivo del saldo netto pari a zero):

- a. riducendo al minimo le emissioni di gas serra; e
- b. compensando l'impatto delle emissioni rimanenti mediante l'impiego di tecnologie a emissioni negative in Svizzera e all'estero.

² Dopo il 2050 le quantità di CO₂ rimosse e immagazzinate mediante l'impiego di tecnologie a emissioni negative devono superare le emissioni di gas serra rimanenti.

³ La Confederazione provvede affinché rispetto al 1990 le emissioni di gas serra siano ridotte conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- a. in media, nel periodo 2031–2040, almeno del 64 per cento;
- b. entro il 2040, almeno del 75 per cento;
- c. in media, nel periodo 2041–2050, almeno dell'89 per cento.

⁴ Gli obiettivi di riduzione devono essere tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili. Nella misura del possibile devono essere raggiunti mediante una riduzione delle emissioni in Svizzera.

⁵ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché entro il 2050 in Svizzera e all'estero siano disponibili sufficienti pozzi di carbonio per raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero. Il Consiglio federale può fissare valori indicativi per l'impiego di tecnologie a emissioni negative.

⁶ Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai capoversi 1 e 2 sono considerate anche le emissioni generate dal carburante utilizzato per il rifornimento in Svizzera del traffico aereo e della navigazione internazionali.

Art. 4 Valori indicativi per settore

¹ Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 3 nei settori indicati qui appresso le emissioni di gas serra in Svizzera vanno ridotte rispetto al 1990 almeno nella seguente misura:

- a. nel settore degli edifici:
 1. entro il 2040, dell'82 per cento,
 2. entro il 2050, del 100 per cento;
- b. nel settore dei trasporti:
 1. entro il 2040, del 57 per cento,
 2. entro il 2050, del 100 per cento;
- c. nel settore dell'industria:
 1. entro il 2040, del 50 per cento,
 2. entro il 2050, del 90 per cento.

² Dopo aver sentito le cerchie interessate e conformemente al capoverso 1, il Consiglio federale può fissare valori indicativi applicabili ad altri settori nonché ai gas serra e alle emissioni generate da vettori energetici fossili. Tiene conto delle conoscenze scientifiche più recenti, della disponibilità di nuove tecnologie e degli sviluppi nell'Unione europea.

Art. 5 Cronoprogrammi per imprese e settori

¹ Entro il 2050 tutte le imprese devono presentare un saldo netto delle emissioni pari a zero. Al riguardo vanno considerate almeno le emissioni dirette e quelle indirette.

² Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1, imprese e settori possono elaborare cronoprogrammi.

³ Alle imprese e ai settori che elaborano un cronoprogramma entro il 2029 la Confederazione mette a disposizione basi documentali, standard e consulenza specialistica. Può tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

Art. 6 Promozione di tecnologie e processi innovativi

¹ Fino al 2030 la Confederazione accorda alle imprese aiuti finanziari per l'impiego di tecnologie e processi innovativi destinati a favorire l'attuazione dei cronoprogrammi di cui all'articolo 5 capoverso 2 o di singole misure da essi previste.

² Gli aiuti finanziari sono versati mediante gli strumenti di promozione esistenti.

³ Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. i requisiti relativi alle singole misure;
- b. i termini entro cui i cronoprogrammi o le singole misure devono essere attuati.

⁴ Non è versato alcun contributo per misure che beneficiano già di altri incentivi o sono integrate in uno strumento di riduzione delle emissioni di gas serra.

⁵ L'Assemblea federale stanziava un credito d'impegno della durata di sei anni mediante decreto federale semplice.

Art. 7 Copertura dei rischi

Con le risorse di cui all'articolo 6 capoverso 5 la Confederazione copre inoltre i rischi legati agli investimenti in infrastrutture pubbliche necessari per raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 8 Adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici
e protezione contro tali effetti

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché in Svizzera siano adottate le necessarie misure volte all'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e alla protezione contro tali effetti.

² Occorre in primo luogo evitare l'aggravarsi dei danni causati dai cambiamenti climatici a persone e cose, dovuto in particolare:

- a. all'aumento della temperatura media e alla variazione delle precipitazioni;
- b. ai fenomeni climatici estremi di particolare intensità, frequenza e durata;
- c. ai cambiamenti negli ecosistemi e nella composizione delle specie.

Art. 9 Obiettivi in materia di orientamento dei flussi finanziari
verso investimenti rispettosi del clima

¹ La Confederazione provvede affinché la piazza finanziaria svizzera contribuisca in modo efficace a uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici. Occorre in particolare adottare misure destinate a ridurre l'impatto dei flussi finanziari nazionali e internazionali sul clima.

² Il Consiglio federale può concludere con i settori finanziari convenzioni che orientano i flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima.

Art. 10 Ruolo esemplare di Confederazione e Cantoni

¹ La Confederazione e i Cantoni assumono un ruolo esemplare per realizzare il saldo netto delle emissioni pari a zero e l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.

² Entro il 2040 l'Amministrazione federale centrale presenta un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero. Oltre a quelle dirette e indirette, sono considerate anche le emissioni prodotte da terzi a monte e a valle.

³ Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie al raggiungimento di tale obiettivo. Può prevedere eccezioni per garantire la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione. Informa periodicamente l'Assemblea federale sullo stato del raggiungimento dell'obiettivo.

⁴ I Cantoni si adoperano affinché entro il 2040 le loro amministrazioni centrali presentino un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero; lo stesso obiettivo è perse-

guito dalle imprese parastatali nell'ambito di competenza della Confederazione. La Confederazione li sostiene nell'assunzione di un ruolo esemplare mettendo loro a disposizione le necessarie basi documentali.

Art. 11 Attuazione degli obiettivi

¹ Dopo aver sentito le cerchie interessate e tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti, il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative all'attuazione degli obiettivi definiti dalla presente legge:

- a. per il periodo 2025–2030;
- b. per il periodo 2031–2040;
- c. per il periodo 2041–2050.

² Le proposte di cui al capoverso 1 sono attuate in linea di massima nel quadro della legge del 23 dicembre 2011⁵ sul CO₂.

³ Le proposte del Consiglio federale mirano al rafforzamento dell'economia e alla sostenibilità sociale.

⁴ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e degli effetti dei cambiamenti climatici conformemente agli obiettivi definiti dalla presente legge.

Art. 12 Rapporto con altri atti normativi

¹ Le disposizioni di altri atti normativi federali e cantonali, in particolare quelle concernenti il CO₂, l'ambiente, l'energia, la pianificazione del territorio, le finanze, l'agricoltura, l'economia forestale e del legno, la circolazione stradale e il traffico aereo nonché l'imposizione degli oli minerali, andrebbero concepite e applicate in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla presente legge.

² Per le regioni di montagna e periferiche che si trovano in una situazione particolare è previsto un sostegno supplementare.

Art. 13 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione.

² Per determinati compiti può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private.

Art. 14 Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

⁵ RS 641.71

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare del 27 novembre 2019⁶ «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.⁷

³ Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2022

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022

La presidente: Irène Kälin

Il presidente: Thomas Hefti

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente legge è stata accettata dal popolo il 18 giugno 2023.⁸

² L’articolo 53 capoverso 2, primo periodo, 2^{bis} e 3 lettera a della legge federale sull’energia (allegato) entra in vigore il 1° gennaio 2024.

³ Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

15 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁶ FF 2019 7142

⁷ FF 2022 2412

⁸ FF 2023 2015

Allegato
(art. 14)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 30 settembre 2016⁹ sull'energia è modificata come segue:

Inserire l'articolo 50a prima del titolo della Sezione 2

Art. 50a Programma d'impulso per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l'efficienza energetica

¹ Nell'ambito di un programma d'impulso la Confederazione promuove, mediante un importo di 200 milioni di franchi all'anno durante dieci anni, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l'efficienza energetica.

² L'esecuzione compete ai Cantoni nell'ambito delle strutture esistenti conformemente all'articolo 34 della legge del 23 dicembre 2011¹⁰ sul CO₂.

³ I fondi sono versati ai Cantoni sotto forma di contributo di base pro capite. Per il loro versamento il Consiglio federale può tenere conto degli sforzi già profusi dai singoli Cantoni nel settore degli edifici.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'importo dei contributi di promozione, tenendo conto dell'eventuale assenza di sistemi di distribuzione di calore. Ai fini della sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili, promuove in particolare gli impianti di media e grande potenza; stabilisce le esigenze minime del programma d'impulso.

⁵ L'Assemblea federale stanziava un credito d'impegno della durata di dieci anni mediante decreto federale semplice.

Art. 53 cpv. 2, primo periodo, 2^{bis} e 3 lett. a

² Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 47, 48 e 50 non possono superare il 40 per cento dei costi computabili. ...

^{2^{bis}} Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2 non possono superare il 50 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, per gli impianti e i progetti pilota con un basso livello di maturità tecnologica e un elevato rischio finanziario gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 70 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dall'interesse particolare della Confederazione nonché dal rapporto tra costi e benefici.

⁹ RS 730.0

¹⁰ RS 641.71

³ Sono considerati costi computabili:

- a. per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2, le parti non ammortizzabili dei costi direttamente legate allo sviluppo e alla sperimentazione degli aspetti innovativi del progetto;